

LUISA CORBETTA  
Funzionario del Corpo Forestale dello Stato  
Servizio CITES – Roma

# La Convenzione di Washington e la Protezione di specie della Flora e della Fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

*(Regolamento CE nr. 338/1997)*



Dal 1975 una Convenzione in ambito ONU, denominata Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, regola il commercio di animali, piante e di loro prodotti derivati, mirando a garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali nel rispetto della conservazione dell'ambiente.

Una delle principali cause dell'estinzione in natura di numerose specie di animali e piante è infatti il commercio. Pertanto proprio tramite il controllo degli scambi commerciali la CITES (sigla con cui è comunemente conosciuta la Convenzione di Washington, ossia *Convention on International Trade of Endangered Species of wild Fauna and Flora*) intende contenere una delle cause di estinzione. È stato stimato dal *traffic* – organizzazione fondata nel 1976 per il monitoraggio del commercio internazionale di animali e piante – che ogni anno vengono commercializzati legalmente animali e piante per un valore di oltre 6 miliardi di dollari americani: se si considerano anche i proventi ricavati dalle attività illegali, ancora molto diffuse in questo settore, ci rendiamo conto della grande importanza del commercio di animali e piante nelle economie nazionali di tutti gli Stati della Terra.


Le finalità della CITES sono comprese nell'attività del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e attualmente aderiscono alla Convenzione oltre 135 Stati.

Nella attività legata al commercio di animali e piante è facile riconoscere che esistono Stati esclusivamente esportatori (produttori), Stati esclusivamente importatori (consumatori o trasformatori) e Stati insieme esportatori ed importatori. L'Italia si colloca fra i principali Stati importatori in quanto esiste una consistente attività di trasformazione legata soprattutto al settore della moda.

Ci si stupisce infatti nel rilevare quanti e quanto svariati siano i settori, commerciali e non, interessati a tale ricchezza biologica.

Si va dall'industria dell'abbigliamento e degli accessori – settore con il più alto tasso di utilizzazione commerciale nei riguardi delle specie animali, fra cui felidi, mustelidi, coccodrilli, lucertole e varani, animali da lana pregiata (vigogna, guanaco) – a quella farmaceutica – con l'estrazione da animali e piante di particolari principi attivi e sostanze, all'industria cosmetica e alimentare (zuppe di tartaruga, zampe di rana, storione). Non è poi da trascurare il settore del commercio del legno, spesso fonte prioritaria di reddito per molti Stati dell'Africa e dell'Asia, l'attività venatoria, l'artigianato (oggetti in tartaruga, corallo, avorio, conchiglie, ali di farfalle) e l'industria dello spettacolo circense.

Un altro settore di rilevante importanza è rappresentato dal collezionismo di animali e piante: è l'attività che, allo stato attuale, risulta essere fra le più difficili da controllare e l'illegalità del commercio ha raggiunto in ogni parte del mondo dati allarmanti: la ricerca di un esem-



Sopra: Lupi appenninici.

Foto di apertura: Araucarie nella Terra del Fuoco, in Cile.

plare raro porta inevitabilmente ad un continuo rialzo del suo valore economico.

Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base a detta Convenzione, che si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, in tre categorie ed elencate in tre "Appendici".

L'Appendice I include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio. Essa comprende numerose specie di animali e piante, da alcuni pappagalli ai felini maculati, dall'elefante africano alle scimmie antropomorfe, le tartarughe marine, numerosi rapaci, alcune farfalle e conchiglie, lemuri, mammiferi marini e molti altri oltre a numerosi vegetali quali alcune agavi, molti Cactus, alcune particolari Euforbie, numerose specie di Aloe, numerose orchidacee, la palma del pane (*Encephalartos sp.*) e la *Cycas nana*, ma esclude dai controlli i semi, i frutti, le parti e i prodotti derivati dalle piante propagate artificialmente.

Fra le specie nostrane incluse nell'Appendice I della Cites ricordiamo il Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica ornata*), la Lontra comune (*Lutra Lutra*), la Foca monaca (*Monachus albiventer spp.*), numerosi rapaci notturni e diurni.

L'Appendice II include specie il cui commercio è

regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza. Fra gli animali si ricordano tutte le specie non incluse in Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pappagalli, guanachi, coccodrilli, tucani, iguane, varani cobra, salamandre, farfalle, conchiglie, coralli e, per la flora, l'Agave della Regina Vittoria, le Palme del Madagascar, alcune Tillandsie, piante carnivore, felci arboree della famiglia delle *Dicksoniaceae* e *Didierareae*, euforbie, ciclamini, numerose orchidee e cicadacee.

L'Appendice III include specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Ogni specie, in base al livello di popolazione raggiunto a seguito del prelievo forzoso cui è sottoposta, viene inserita in una delle tre Appendici sopracitate, potendo transitare nel tempo da un livello di protezione a seconda dei dati di incremento o decremento delle popolazioni, registrati dalle competenti Autorità scientifiche.

Ogni Stato è tenuto ad autorizzare, attraverso il rilascio di idonea documentazione, l'import-export di esemplari, o dei loro prodotti derivati, delle specie iscritte nelle Appendici della Convenzione; inoltre deve provvedere ad una rigorosa attività di controllo sia nei luoghi di introduzione o esportazione di detti esemplari sia sul territorio nazionale al fine di assicurare una corretta applicazione della Convenzione.

L'Italia è stata firmataria della Convenzione sin dal 1979, ma solamente dal 1992 con l'entrata in vigore della legge 150 del 7 febbraio 1992, che prevede sanzioni penali ed amministrative alla violazione delle norme della CITES, si è potuto iniziare ad operare in maniera concreta ed efficace nella applicazione della Convenzione.

In questi 6 anni di attività il Corpo Forestale dello Stato che svolge sia la funzione amministrativa di rilascio di documentazione Cites per le importazioni di specimens ad uso personale e le riesportazioni di qualsiasi tipo (mentre per il rilascio di documentazione di importazione è competente il Ministero per il Commercio con l'Estero), sia svolge attività di polizia giudiziaria e di supporto alle Dogane abilitate alle operazioni di import-export di specie incluse nella Cites, ha effettuato migliaia di controlli ed ha sequestrato un grande numero di esemplari di altissimo valore economico, ma soprattutto biologico. Intensa è stata anche la attività di indagine che ha permesso di scoprire e reprimere alcune fiorenti attività di contrabbando di pellami, soprattutto alcune specie della famiglia dei Coccodrilli provenienti dal Sudamerica, e di animali vivi, fra cui in particolare psittacidi, destinati a facoltosi collezionisti che, come già accennato, sono disposti a spendere elevatissime cifre pur di poter esibire nei propri allevamenti amatoriali specie rare o introvabili.

L'attività dei trafficanti illegali consiste nel procacciare

a pochi dollari nei paesi di origine (soprattutto Sudamerica e Africa) esemplari vivi di specie rare e particolari e introdurli di contrabbando nei Paesi di consumo con vendite, accertate, che possono raggiungere cifre considerevoli (per esempio 30 milioni di lire per un esemplare di ara giacinta).

La attività di polizia giudiziaria svolta dal personale Cites del CFS non riguarda solamente la applicazione della Legge 150/92 ma anche per le normative ad essa connesse quali la Legge 157/92 – norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti delle importazioni di fauna selvatica autoctona, e la Legge nr. 473 del 22 novembre 1993 - nuove norme contro il maltrattamento degli animali, inoltre si è in stretta collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e le Prefetture per la applicazione del Decreto 19/04/96 sugli animali che possono costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica.

Come accennato in precedenza l'Italia è uno dei paesi maggiormente consumatori di fauna e flora selvatica insieme a Stati quali Giappone, Singapore, Svizzera ed altri Stati dell'Unione Europea. Dal 1 giugno 1997 proprio l'Unione Europea si è impegnata a difendere in modo più incisivo la diversità delle specie viventi tramite la adozione del Regolamento nr. 338/97 relativo alla "protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio".

Questo regolamento viene a sostituire ed integrare il Regolamento 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione di flora e fauna, tenendo conto delle conoscenze acquisite in questi anni e della attuale struttura degli scambi che in particolare si è venuta a modificare all'interno della Unione Europea per la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico. Inoltre, oltre a recepire integralmente le disposizioni della Convenzione di Washington amplia il campo di applicazione del controllo del commercio e del prelievo in natura anche a specie autoctone e controlla l'introduzione nella comunità di specie esotiche che, liberate in natura, potrebbero costituire un rischio di inquinamento genetico per le specie nostrane.

Questi ultimi due aspetti sono di estrema importanza perché costituiscono uno strumento immediatamente applicabile per la tutela delle specie autoctone europee, che tante Convenzioni internazionali non sono riuscite a salvaguardare per l'impossibilità di applicare i principi sanciti da tali Convenzioni. Il nuovo regolamento costituisce un preciso strumento legale che prescrive chiaramente le procedure, specifica le definizioni determina, le responsabilità e sottolinea dettagliatamente le restrizioni e le misure più rigorose; allo stesso tempo è "malleabile" in quanto sono state previste possibilità di adattamenti che si dovessero rendere necessari a seguito, per esempio, della acquisizione di nuove informazioni scientifiche.

Il nuovo Regolamento rispetta i principi della CITES secondo i quali il commercio della fauna e della flora selvatica non dovrebbe mettere in pericolo le popolazioni selvatiche, ed è autorizzato solamente nei casi in cui si svolge legalmente e a livelli sostenibili. In particolare il Regolamento tende a migliorare la applicazione della Cites attraverso l'adozione di precise misure quali:

- precisazione delle obbligazioni degli Stati Membri della UE rispetto alla CITES;
- applicazione di più strette misure di controllo alle frontiere esterne della Comunità, in vista della instaurazione del Mercato Unico e della abolizione dei controlli alle frontiere interne. Vengono stabiliti precisi e limitati punti di import-export dotati di strutture idonee e personale specializzato;
- la legislazione cerca di facilitare la applicazione del Regolamento per le Autorità competenti nei diversi Stati; inoltre il regolamento comprende diverse clausole per migliorare la sua applicazione, ed è stato instaurato un ente di controllo per coordinare la applicazione di dette clausole;
- vengono implementate e standardizzate la cooperazione e la comunicazione fra gli Stati Membri, la Commissione e il Segretariato Cites;
- maggiore flessibilità per rispondere ai cambiamenti

dei parametri di conservazione della flora e della fauna o dell'informazione sul commercio. Attraverso la collaborazione del Gruppo di Lavoro Scientifico e della Commissione si risponde prontamente alle nuove scoperte scientifiche e le restrizioni commerciali che riguardano certe specie possono essere instaurate o rimosse rapidamente appena se ne ravvisa la necessità.

Analogamente a quanto previsto dalla Convenzione di Washington le specie da proteggere sono state suddivise, a seconda del grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in 4 allegati:

- *Allegato A* comprende le specie che figurano nella Appendice I della Cites e alcune altre specie inserite in questo allegato secondo diversi criteri (rarietà, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell'Allegato B);
- *Allegato B* comprende sostanzialmente le specie che figurano nell'Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell'Allegato A), specie della Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o, di estrema importanza dal punto di vista ecologico, si tratta di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene;

---

Lince europea



- *Allegato C* comprende le specie della Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
- *Allegato D* comprende alcune specie di cui la importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato D è di estrema importanza perché elencando specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione costituisce un importante contributo per il principio cautelativo.

A titolo di esempio si può evidenziare l'inclusione nell'Allegato A del Regolamento delle specie *Hystrix cristata* (Istrice europea) e *Ursus arctos* (Orso bruno), trattate dalla Cites rispettivamente come Appendice III e Appendice II, al fine di controllare più efficacemente le popolazioni europee di queste specie; analogamente si sono incluse nell'Allegato A specie come la garzetta, l'airone bianco e alcuni falconiformi.

Per quanto riguarda l'inclusione nell'allegato B di specie potenzialmente pericolose da un punto di vista ecologico per i possibili inquinamenti genetici o la competitività rispetto alle specie indigene ricordiamo *Trachemys scripta elegans* (tartaruga americana) e *Rana catesbeiana* (rana toro).

Fra le specie animali incluse nell'allegato D ricordiamo numerosi uccelli fra cui il fagiano dorato e numerosi

passeriformi che vanno ad arricchire le voliere degli appassionati collezionisti e i cavallucci marini (*Hippocampus* spp.) frequentemente importati in grosse quantità per il "ripopolamento" degli acquari.

Per la flora si ricorda l'inclusione nell'Allegato A, massima protezione e controllo, di alcune euforbiacee indigene delle Isole Canarie, trattate dalla Cites come Appendice II, e l'inclusione nell'Allegato D (specie il cui sfruttamento commerciale giustifica un monitoraggio) di alcune piante medicinali quali *Arnica montana*, *Licopodium clavatum*, *Gentiana lutea* per le quali erano emersi dati allarmanti di depauperamento in alcune zone europee, soprattutto nei paesi dell'Est, a causa di un indiscriminato prelievo per utilizzo in campo farmaceutico-erboristico.

Il nuovo regolamento potrà portare sensibili miglioramenti alla regolamentazione del commercio della flora e della fauna selvatiche in uno dei mercati più importante di animali e piante e di loro parti e prodotti quale è la Comunità Europea.

L'importante è che gli Stati Membri applichino concretamente il Regolamento, destinino fondi adeguati alla amministrazione e applicazione dello stesso e soprattutto alla informazione da cui dipenderà in buona parte l'efficacia della applicazione del regolamento.

La corretta SENSIBILIZZAZIONE di viaggiatori, turisti, commercianti e la comprensione da parte del grande pubblico sono determinanti per l'effettivo buon esito del Regolamento, attraverso il quale ci auguriamo si possa permettere anche alle generazioni future dei beneficiare di quella incredibile e meravigliosa variabilità della natura.

Arnica montana

